

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 02.04.2007

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Istituzione del Registro Comunale delle Libere Forme Associative Finalità

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove il valore sociale, civile, culturale, di solidarietà, di promozione e di partecipazione dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
 2. Riconosce altresì alle associazioni che operano nel comune la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
 3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statuari, nonché della normativa regionale e nazionale in materia, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
 4. In attuazione del Dlg.vo 267/2000 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizi della collettività, è istituito il "Registro comunale delle associazioni", da ora indicato semplicemente come "Registro".
2. Il Registro è istituito presso la segreteria del Comune ed è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
- a) interventi e servizi sociali e socio sanitari;
 - b) tutela e impegno civile, territorio, urbanistica, tutela ambiente e Protezione Civile;
 - c) economia e lavoro;
 - d) educazione e formazione;
 - e) sport;
 - f) cultura e attività ricreative, solidarietà internazionale, pace
3. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche. Il Sindaco all'atto del conferimento degli incarichi agli assessori specifica le sezioni del Registro di loro competenza.

4. Non possono essere iscritti nel Registro le organizzazioni sindacali o di partito.

Art. 2

Condizioni per l'iscrizione al registro

1. Nel Registro possono essere scritte tutte le libere forme associative che operano per una o più finalità indicate all'art. 1, non aventi fini di lucro ed effettivamente operanti nel territorio comunale con attività che coinvolgono direttamente i cittadini del Comune e connesse alle tematiche che intendono perseguire.

In particolare le libere forme associative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente (onlus);
- b) essere libere forme associative non riconosciute, che non abbiano scopo di lucro, che garantiscano il pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) prevedere l'elettività delle cariche rappresentative;
- b) prevedere la gratuità delle cariche rappresentative.

2. Le libere forme associative presentano al sindaco domanda di iscrizione al Registro, indicando:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, la natura giuridica ed eventualmente la sigla, il codice fiscale e la partita I.V.A. ove prevista dalla legge;
- b) il rappresentante legale o referente ed il suo codice fiscale (in mancanza di uno proprio dell'associazione);
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi;
- d) l'oggetto e le finalità sociali;
- e) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale, ed una breve storia dell'Associazione;
- f) il possesso dei requisiti, di cui al comma precedente;
- g) una dichiarazione del legale rappresentante, anche contestuale all'istanza, in cui si indichi di quanti soci o aderenti conti l'associazione;
- h) le attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune;

- i) la sezione tematica, o le sezioni, in cui si chiede l'inserimento.
3. Dovranno essere allegati alla domanda:
 - a) una relazione sull'attività svolta;
 - b) l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro, e il rappresentante legale.
 4. Ogni modifica delle indicazioni sopra elencate dovrà essere comunicata entro 15 giorni all'ufficio protocollo del comune, per il successivo invio all'ufficio segreteria.

Art. 3 **Iscrizione e cancellazione dal registro**

1. Una volta all'anno, entro il 31 ottobre, il responsabile dell'ufficio segreteria, con determinazione, provvede a:
 - a) l'iscrizione di quanti abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2, comma 2, nelle diverse sezioni tematiche del Registro;
 - b) l'eventuale cancellazione dal Registro delle libere forme associative, nei casi di perdita accertata di uno o più requisiti di cui all'art.2, comma 1, o nel caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi regolamentari, che può comportare anche la perdita di eventuali contributi finanziari;
 - c) la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini previsti successivo art.5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dalla data della determinazione di cui al primo comma; il provvedimento di cancellazione verrà comunicato per iscritto entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione.

Art. 4 **Ricorso**

1. Contro l'esclusione motivata dal Registro, l'associazione potrà presentare ricorso:
 - in opposizione, al responsabile del servizio segreteria, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971
 - al Tar, ai sensi della Legge 1034/1971.

Art. 5 **Rinnovo dell'iscrizione**

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data della determinazione che l'attesta.
2. Ogni libera forma associativa iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione o dello statuto, nonché le variazioni nel corso dell'anno dei nominativi degli associati.
3. Entro la data di scadenza della validità della iscrizione i soggetti iscritti nel Registro devono presentare, a pena di decadenza, istanza di rinnovo dell'iscrizione stessa. In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.
4. Nel mese di settembre di ogni anno la segreteria dà avviso delle scadenze di cui sopra.

Art. 6 **Pubblicazione del registro**

1. Gli aggiornamenti nel Registro sono pubblicati all'albo con la determina che li approva.
2. Il Registro resta depositato in permanenza presso la segreteria, può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Una copia dello stesso sarà posta in libera visione presso la Biblioteca comunale e presso l'Ufficio Informagiovani e sarà pubblicata sul sito web del Comune.

Art. 7 **Istanze, petizioni o proposte**

Ogni libera forma associativa iscritta al registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco o all'Assessore Delegato che è tenuto a rispondere nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le istanze, petizioni e proposte saranno preventivamente vagliate dall'assemblea e/o dalla consulta delle associazioni, che esprimeranno il proprio parere obbligatorio ma non vincolante.

Anche l'amministrazione comunale, se lo reputa utile, può richiedere alle associazioni iscritte specifici pareri in ordine alle varie competenze dei soggetti iscritti.

Art. 8 **Diritto di iniziativa**

Ogni singola associazione iscritta al registro potrà presentare al Sindaco proposte scritte di deliberazioni, che saranno preventivamente vagliate dall'assemblea e/o dalla consulta delle associazioni, che esprimeranno il proprio parere obbligatorio ma non vincolante.

Il diritto di iniziativa spetta anche alla stessa consulta di cui all'art. 10.

Art. 9 **Assemblea delle associazioni**

1. L'assemblea è l'organo di partecipazione diretta degli iscritti all'albo, ha compiti consultivi e di indirizzo generali.

2. L'assemblea delle associazioni è costituita da un rappresentante per ogni associazione iscritta al Registro (il rappresentante legale o un suo delegato; l'eventuale delega deve essere formalmente cartacea e deve essere consegnata al Presidente dell'Assemblea)

3. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte del responsabile dell'ufficio segreteria del primo elenco degli iscritti al Registro, il Sindaco convoca l'assemblea. A tale fine, egli invia a ciascuna Associazione iscritta al Registro avviso di convocazione con la richiesta di designare il rappresentante in seno all'assemblea.

4. La prima assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, assistito da un verbalizzante individuato dal Sindaco stesso, e procede all'elezione della consulta delle associazioni di cui al successivo articolo.

5. Le assemblee successive alla prima saranno convocate dalla consulta delle associazioni con preavviso di almeno dieci giorni, stabilendo l'ordine del giorno, e presiedute dal Presidente della consulta. All'interno dell'assemblea sarà individuato un componente verbalizzante le sedute.

6. L'assemblea potrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

7. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza minima della metà più uno degli iscritti al Registro; in seconda convocazione, che potrà avvenire nello stesso giorno ma in orario diverso, è sufficiente la presenza di un quinto degli iscritti.

8. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

9. Le votazioni dell'assemblea hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni che riguardino persone. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Su richiesta dovranno essere verbalizzate in sintesi espressioni di voto.

10. L'assemblea elegge nel suo seno la consulta di cui all'art. 10 che sarà formata da sette membri in rappresentanza di tutti gli iscritti. La consulta elegge al suo

interno un Presidente che rappresenterà la totalità delle associazioni iscritte nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

11. L'assemblea può deliberare di articolarsi in sezioni per materia, su proposta della consulta o su richiesta di almeno tre associati. Un rappresentante di ogni sezione può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della consulta.

12. E' facoltà dell'assemblea proporre l'eventuale adeguamento o variazione del presente regolamento su proposta di almeno 1/3 degli iscritti al Registro.

Art. 10

Consulta delle associazioni e Presidente

1. La consulta delle associazioni è composta da sette membri, eletti dall'assemblea a scrutinio segreto con voto limitato a uno. Per la validità dell'elezione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti delle associazioni. Sono ammesse auto candidature. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. La consulta nomina nel suo seno il Presidente ed un Segretario.

3. Alle sedute della consulta possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco gli Assessori e i capigruppo consiliari.

4. Il Sindaco, o suo delegato, può chiedere alla consulta la convocazione dell'assemblea proponendo l'ordine del giorno.

5. Compiti e funzioni principali della consulta sono lo studio, la redazione di progetti, la formulazione di proposte rispetto agli scopi principali contenuti negli Statuti delle associazioni. I risultati e le elaborazioni prodotte devono rappresentare le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'amministrazione comunale.

In particolare, la consulta ha il compito di:

- Consultare gli iscritti all'albo;
- Raccogliere le istanze che pervengono dagli iscritti, elaborarle e presentarle all'amministrazione comunale;
- Effettuare progetti e proposte da presentare all'amministrazione comunale;
- Esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti se attivata ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

6. La consulta è autonoma nelle riunioni, che si svolgeranno presso locali messi a disposizione dalla Giunta Comunale.

7. La consulta dura in carica tre anni.

8. I membri della consulta ed il Presidente sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

9. La funzione di membro della consulta è incompatibile con eventuali incarichi di carattere politico o sindacale nell'ambito del comune di Saonara.

Art. 11

Accesso all'informazione

1. Gli iscritti al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12

Forme di sostegno economico

1. Gli iscritti al Registro possono chiedere il sostegno al Comune, in forma disgiunta o tramite istanza del presidente della Consulta, nei seguenti modi
 - a) erogazione di contributi in denaro su progetto;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessioni di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
2. La concessione in uso di quanto previsto al comma 1, lett. C), salvo diversa disposizione, è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal comune.
3. La concessione di contributi economici e di altre forme di sostegno sono disciplinate dal regolamento per la concessione di contributi a enti e associazioni. Rimane inalterata la facoltà del Comune di erogare agevolazioni e/o contributi anche ad altre associazioni e/o gruppi nell'ambito delle attività ad esso demandate, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento per la concessione di contributi.
4. Il patrocinio del Comune, inteso come riconoscimento ed apprezzamento del valore delle iniziative delle associazioni, è concesso dal Sindaco e non comporta l'erogazione di alcun contributo né la concessione di alcuna agevolazione.

Art. 13

Agevolazioni

1. Per gli iscritti al Registro vengono previste agevolazioni per iniziative di interesse sociale. In particolare:
 - a) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale o per attività proprie, comunque prive di rilevanza economica;

b) la pubblicazione delle proprie attività, comunque prive di rilevanza economica, o di attività organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale nel sito web del comune;

c) la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

Art. 14

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente e diversamente disciplinata da leggi o comunque da altre specifiche normative. Qualora la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2007, il termine del 31 ottobre indicato all'art. 3, comma 1, viene anticipato al 30 giugno 2007.